



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 5 del 21 FEB. 2011

OGGETTO: CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. RICORSO IN APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR CT N°24/2011 PROPOSTO DALL'AVV. GIUSEPPE LAFACE N.Q.. AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A STARE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO AD UN LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO SPESA DI €2.500,00.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>NO</u>
2. Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3. Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4. Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5. Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6. Assessore Sig. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7. Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11. Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12. Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13. Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
14. Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale COMM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente DOTT. ROSARIO CATALFANO
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti,
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Consiglio di Giustizia Amministrativa. Ricorso in appello avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. Ct. n.24/2011 proposto dall'Avv. Giuseppe Laface n.q. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di €. 2500,00.

PROPOSTA

PREMESSO che avverso l'ordinanza cautelare n. 24/2011 - con cui il T.A.R. Sic. Sez. Ct. ha accolto la domanda cautelare, proposta da questa Provincia, di sospensione del decreto n. 526 del 20 settembre 2010 (con cui il Presidente della regione siciliana ha nominato il Commissario Straordinario dell'I.A.C.P di Messina) e della deliberazione n.264 del 14 luglio 2010 (con la quale la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in deroga alla deliberazione della G.R. n. 314/09 ha nominato l'Avv. Giuseppe La Face quale Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. di Messina) - l'Avv. Giuseppe La Face n.q. ha proposto appello innanzi al C.G.A. di Palermo, ottenendo, nelle more di fissazione dell'udienza cautelare, con decreto del Presidente del C.G.A., la sospensione del provvedimento impugnato;

VISTO il ricorso, notificato all'Avv. Marcello Scurria, già procuratore di quest'Ente nel giudizio di 1° grado e la sua nota di accompagnamento del 12.02.2011;

CONSIDERATO che questa Provincia ha interesse a resistere al ricorso in esame e che conseguentemente è necessario autorizzare il Sig. Presidente di questa Provincia a stare in giudizio e a nominare un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversia, la somma di € 2.500,00 al lordo di c.p.a. ed I.V.A. (se dovuta), che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza determinate dalle conseguenze negative che potrebbero derivare a questa Provincia, qualora venisse rilevata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a stare in giudizio, deve essere impegnata al cod. 1010903 cap 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di € 2.500,00 al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta);

IMPEGNARE con il presente provvedimento, per ragioni di indifferibilità ed urgenza, in relazione alle conseguenze negative che potrebbero derivare a questa Provincia, qualora venisse rilevata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a stare in giudizio la somma di € 2.500,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;


DICHIARARE, per gli stessi motivi di indifferibilità e urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie la responsabilità della gestione tecnico- finanziaria della pratica.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia nota del 12.02.2011 dell'Avv. Marcello Scurria;
Copia ordinanza TAR n.24/201
Copia del ricorso al C.G.A.

Il Responsabile dell'Unità Operativa



Li, _____

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Maria Tripodo)



~~Il~~ Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 18-2-2011

Calabrò

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 comma 11 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addi 18 FEB. 2011

IL RAGIONEIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 18 FEB. 2011

2° D.D.P. 1° U.D. 7° U.G. - IMPEGNI E PARERI

MEZZO PROVVISORIO N. no

RESPONSABILITA' CAP. 2262 Bil. 2011

18-2-2011 IL FUNZIONARIO

IL RAGIONEIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to. DOTT. ROSARIO CATALFAMO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to. DOTT. CARMELO TORRE

F.to. COMM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 L.R. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 FEB. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCELLO SCURRIA
AVVOCATO

ANTICIPATA VIA FAX

AI:	DA:
Ufficio legale Provincia Regionale di Messina	Avv. Marcello Scirria
SOCIETÀ: [Digitare qui il nome della società]	DATA: 12.02.2011
FAX: 0907761250 090 7761812	PAGINE INCLUSE LA COPERTINA: 35
OGG: giudizio TAR-CT Provincia Regionale c/ Presidenza Regione Siciliana ed altri. Notificazione ricorso in appello innanzi al CGA di Palermo	RIF. DESTINATARIO: [Digitare qui il numero di riferimento]

In relazione al giudizio in oggetto si comunica che l'Avv. Giuseppe Laface ha proposto ricorso in appello innanzi al CGA di Palermo avverso l'ordinanza cautelare del TAR -CT n. 24/20011. Nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, che si svolgerà il 24.2.2011, il Presidente del CGA, con decreto n. 241/11, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato.

Stante il brevissimo tempo utile a disposizione ai fini dell'eventuale costituzione (entro il 21 febbraio) si chiede, ove Codesto Ente dovesse ritenere di avvalersi della prestazione professionale dello scrivente, di trasmettere, con la massima urgenza, la deliberazione della G.P. e la procura alle liti.

Distinti saluti

Avv. Marcello Scirria

SI ALLEGA COPIA RICORSO IN APPELLO.

MARCELLO SCURRIA
AVVOCATO

ANTICIPATA VIA FAX

A

DA

Ufficio legale
Provincia Regionale di Messina

Avv. Marcello Scùria

SOCIETÀ:

[Digitare qui il nome della società]

DATA:

20.01.2011

FAX:

0907761842

PAGINE INCLUSA LA COPERTINA:

6

OGGETTO:

giudizio TAR-CT Provincia
Regionale c/ Presidenza Regione
Siciliana ed altri.

RIF. DESTINATARIO:

[Digitare qui il numero di riferimento]

In relazione al giudizio in oggetto si comunica che il TAR, con ordinanza n. 24/11, che si allega, ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, disponendo la sospensione della nomina del Commissario straordinario dell'IACP a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione/notificazione del provvedimento.

L'ordinanza è in corso di notificazione.

Distinti saluti

Avv. Marcello Scùria

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/01/2011
Protocollo n°0003119/11

1° D.P. OFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
21 GEN 2011
1° DIPARTIMENTO • U.D. Camp

929/00

10 GEN 2011

R

ORIGINALI

N. 74/2011 REG.ORD.SOSP.
N. 03187/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2010, proposto da:

Provincia Regionale di Messina, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Scurria, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in
Catania, via Aloi, 46;***contro***Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Alle Infrastrutture e
della Mobilita' della Regione Sicilia;***nei confronti di***Giuseppe N.Q. La Face, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale
Gazzara, con domicilio eletto presso Riccardo Sudano in Catania,
viale Liberta', 160;***per l'annullamento****previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto n. 526 del 20/09/2010 del Presidente della regione siciliana di nomina del commissario straordinario dell'I.A.C.P. della deliberazione n. 264 del 14/07/2010 con la quale la Giunta Regionale su proposta dell'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, in deroga alla deliberazione della G.R. n. 314/09 ha nominato l'avv. Giuseppe La Face quale commissario straordinario dell'IACP di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe N.Q. La Face;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente,

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto ad un sommario esame, proprio della fase cautelare :

di dover disattendere le eccezioni opposte dal Commissario straordinario dell'IACP di Messina, in particolare:

- quanto alla mancata notifica presso la propria residenza, questo Collegio condivide il principio posto da Cons. Stato (Sezione Sesta, sent. n.79/04 del 14/01/2004), secondo il quale "in caso di

impugnazione del provvedimento con cui l'ente pubblico vigilante nomina il commissario straordinario dell'ente vigilato, sebbene il commissario straordinario sia controinteressato, non è indispensabile notificare il ricorso anche al commissario straordinario, se il ricorso sia stato comunque notificato oltre che all'amministrazione resistente (ente vigilante), all'ente commissariato, di cui ha la rappresentanza legale proprio il commissario straordinario: in tale ipotesi viene infatti raggiunto lo scopo di rendere il commissario straordinario edotto del giudizio";

- quanto alla sopravvenuta normativa statale intervenuta sulla composizione degli organi collegiali, avuto riguardo alla competenza legislativa esclusiva della Sicilia nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia (cfr. anche l'art.5 del d.p.r. n.683/1977 che demanda alla Regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di e.e.p. o comunque sovvenzionata);

Ritenuto fondato il ricorso, in quanto l'Amm.ne Reg.le avrebbe dovuto farsi carico dei necessari atti d'impulso, anche, occorrendo, presso la Comm. Leg.va c/o PARS, e risultando violato l'art.4 della L. n.10/1977 (essendo stati designati 6 componenti, senza che l'Amm.ne abbia -ciò nonostante- provveduto alla ricostituzione del C.A.);

Ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile, a seguito della adozione degli atti impugnati, che persistono nel procrastinare sine die la ricostituzione degli ordinari Organi dell'Istituto;

Ritenuto pertanto che va disposta la richiesta sospensione della nomina impugnata, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza, e ciò ai fini di una sollecita ricostruzione del C.A. dell'IACP;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare, in dipendenza dell'oggettiva difficoltà interpretativa della normativa in materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

accoglie la domanda di sospensione degli atti impugnati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ~~13~~ GEN 2011

IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Add: _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO

**PRIMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE A PALERMO**

Ricorso in appello avverso ordinanza cautelare T.A.R. Catania sez. III

n. 24/2011, con contestuale richiesta di decreto
provvisorio di sospensione.

Nell'interesse dell'avv. Giuseppe Laface, nato a Messina il 09.01.1967 (C.F.
LFCGPP6709F158H) e residente in Rometta, via G. F. Sabatino n. 2, n. q.
di Commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Messina rappresentato e
difeso dall'avv. Pasquale Gazzara giusta procura rilasciata a margine del
presente atto ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di
Villafranca n. 44, presso e nello studio professionale dell'avv. Maria Lauria.

Contro

La Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso con l'avv. Marcello Scurria.

E nei confronti

Della Presidenza della Regione Siciliana in persona del legale
rappresentante p.t.
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione
Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t.

Per l'annullamento e/o la riforma

Dell'ordinanza cautelare n. 24/2011 R.O.C. emessa, nel giudizio portante il
n. 3187/2010 R.R., dal T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, III sez.
Interna, depositata in segreteria il 13.01.2011 e non notificata e/o
comunicata, con la quale l'indicato T.A.R. ha accolto l'istanza cautelare
avanzata dalla ricorrente Provincia Regionale di Messina e, pertanto, ha

ULTIMO GIORNO
4 FEB. 2011
4816

Presidenziale di CATANIA
CORTE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PREPOSTO ATTI CIVILI
FUNZIONARIO
Non posso rappresentarmi
e difendermi nel presente
giudizio in quello, e-
ventuale, di appello l'avv.
Pasquale Gazzara confe-
rendogli ogni più ampia
facoltà di legge, ivi com-
presa la transazione giudi-
ziale, il potere di proporre
domanda riconvenzionale
e/o motivi aggiunti e chia-
mare terzi in causa.

Pasquale G. u.p.
Per autentica
Avv. Pasquale Gazzara
P. Gazzara

disposto la *sospensione degli atti impugnati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza.*

In fatto

Con deliberazione n. 264 del 14.07.2010 la Giunta Regionale Siciliana, su proposta dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nominava l'avv. Giuseppe Laface Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Messina.

Con decreto n. 526/Se1°/SG del 20.09.2010, pubblicato sulla G.U.R.S. il 08.10.2010, il Presidente della Regione Sicilia nominava l'avv. Giuseppe La Face, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, quale Commissario Straordinario dell'I.A.C.P. di Messina, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi dodici a far data dallo stesso decreto.

Avverso i suddetti provvedimenti insorgeva la Provincia regionale di Messina con ricorso iscritto al n. 3187/10 chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

Nei termini di Legge, tuttavia, il citato ricorso, per quanto appresso si dirà, non veniva mai notificato personalmente al controinteressato, Avv. Giuseppe Laface.

Quest'ultimo si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso nonché l'infondatezza dello stesso per le seguenti ragioni in diritto che qui si riportano pedissequamente.

IN DIRITTO

Inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per

omessa notifica all'unico controinteressato: avv. Giuseppe Laface quale nominato commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Messina.

In primo luogo ed in linea generale si evidenzia che, nel giudizio amministrativo, il ricorso deve essere notificato, entro il termine decadenziale di Legge, alla P.A. che ha emesso l'atto impugnato ed al controinteressato che sia individuato nell'atto stesso, il quale è l'unico che ricava dal provvedimento gravato un beneficio diretto, immediato ed attuale e che pertanto è interessato alla conservazione dei suoi effetti.

Nella particolare ipotesi di provvedimento di nomina del Commissario Straordinario in sostituzione degli organi di governo di un ente pubblico locale, il ricorso avverso tale provvedimento deve obbligatoriamente essere notificato personalmente al nominato Commissario Straordinario, oltre che alla Regione che lo ha espresso.

Con la conseguenza che la mancata notifica al Commissario Straordinario nominato rende il ricorso inammissibile.

Al riguardo va, infatti, rilevato che nell'ambito della sostituzione amministrativa, quando il Commissario è nominato per la sostituzione di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, (come nel caso di specie n.d.r.) l'esigenza di effettuare la sostituzione sorge per assicurare il funzionamento degli organi dell'ente venuti

meno e per svolgere il complesso dei relativi compiti, costituendo organo straordinario dell'ente sostituito, **sicché il ricorso necessita di essergli notificato, in quanto organo a se stante rispetto all'Ente tutore.** (ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06.03.2008; Cons. Stato, Sez. V, 29.01.2003 n. 439.

Nel caso di specie la notifica del ricorso al nominato commissario straordinario **non è mai avvenuta** e, pertanto, il contraddittorio non risulta instaurato nei confronti del medesimo, sebbene se ne sia stata impugnata la nomina.

L'avv. Giuseppe Laface, come provato dal certificato storico anagrafico che si deposita, sin dal 1988 (ben 22 anni) risiede nel comune di Rometta e dal 2003, sempre nel comune di Rometta, in via via G. F. Sabatino n. 2.

A tale ultimo indirizzo doveva essere, pertanto, eseguita la notifica del ricorso. **Notifica mai avvenuta.**

Del luogo di residenza dell'avv. Giuseppe Laface il Presidente della Provincia Regionale di Messina, odierno ricorrente, **era ed è perfettamente a conoscenza.**

Invero, il controinteressato è personalmente conosciuto dal ricorrente Presidente della Provincia Regionale di Messina, atteso che è stato indicato come assessore designato allorquando il ricorrente si è candidato, nel 2008, alla presidenza della Provincia Regionale di Messina.

Ed ancora, con ricorso ex art. 82 D.P.R. 570/1960, debitamente notificato all'odierno ricorrente con il pedissequo decreto presidenziale in data 25.09.08, l'avv. Giuseppe Laface ha impugnato la propria mancata nomina ad assessore provinciale benché già designato al momento della presentazione della candidatura a presidente dell'odierno ricorrente.

In tale ricorso era espressamente menzionato il luogo di residenza dell'avv. Giuseppe Laface.

Infine, nella lettera di trasmissione, prot. n. 77484 del 21.09.10, del decreto di nomina ed indirizzata, oltre che al nominato Commissario, all'I.A.C.P., è esattamente indicato l'indirizzo di residenza dell'avv. Giuseppe Laface in Rometta, via G. F. Sabatino n. 2.

Pertanto, parte avversa non può invocare il beneficio dell'errore scusabile ed il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Infatti, il notificante conosceva perfettamente e/o, comunque ed in ogni caso, poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la residenza del destinatario della notifica, tenuto conto che, come già dedotto e provato da oltre 22 anni l'avv. Giuseppe Laface è residente in Rometta e la residenza dello stesso poteva essere facilmente attinta richiedendo idonea attestazione all'I.A.C.P. di Messina.

Né vale a sanare il vizio della omessa notifica e la

conseguente inammissibilità del ricorso la notifica di quest'ultimo all'avv. Giuseppe Laface eseguita presso la sede ed al protocollo generale dell'I.A.C.P. di Messina e non a mani proprie.

La giurisprudenza amministrativa ha sempre pronunciato il principio che nel caso in cui si intenda notificare il ricorso giurisdizionale presso l'ufficio pubblico dove il destinatario presta la sua attività lavorativa è necessario che la notifica avvenga a "**mani proprie**", altrimenti la notifica è inesistente ed il relativo ricorso inammissibile.

*Invero, "La giurisprudenza del giudice amministrativo è infatti costante nel ritenere che il ricorso notificato al controinteressato presso l'ufficio pubblico ove lo stesso presta servizio è inammissibile qualora la consegna dell'atto sia avvenuta **non a mani proprie dell'interessato**, bensì ad altra persona, pur se addetta a ricevere le notifiche dirette a quell'ufficio.*

Ritiene il Collegio di non dover modificare un indirizzo consolidato che resiste anche alle considerazioni mosse dagli istanti. I richiami alla dottrina processual - civilista non sembrano infatti conferenti attesa la rilevanza che nel processo amministrativo assumono la certezza e del termine di ricevimento dell'atto e la sua tempestiva conoscenza; basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell'istanza cautelare, ai termini (decadenziali) per notificare

ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc. D'altro canto, anche ai sensi dell'art. 139 c.p.c. la notifica presso l'ufficio è consentita solo qualora sia ignota la residenza del destinatario dell'atto, mentre nella specie la conoscenza della residenza dei controinteressati (non soggetti sconosciuti ma colleghi operanti nella medesima struttura) era facilmente acquisibile mediante richiesta all'Amministrazione ovvero verifica presso i registri anagrafici.

(Ex plurimis Cons. Stat., Sez. Iv 25.09.2000 n. 5036; Sez. V 10.01.1986, n. 21; T.A.R. Latina 04.09.2006 n. 597).

Si osserva al riguardo che la notifica del ricorso è avvenuta a mezzo del servizio postale con Racc. A.R.

Ebbene la notifica a mezzo del servizio postale deve essere effettuata presso la residenza del destinatario e non in qualsiasi altro luogo, quale presunta dimora del soggetto cui è diretta la notifica.

Non può che ripetersi, l'avv. Giuseppe Laface, da oltre 22 anni, è residente nel comune di Rometta e da circa otto anni, nello stesso comune in via G.F. Sabatino n. 22.

Pertanto, qualsivoglia altra notifica in luogo diverso da quello sopra indicato deve ritenersi inesistente.

La Suprema Corte di Cassazione, con innumerevoli pronunzie, ha affermato il principio secondo il quale è nulla

la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora (Cass. 19.04.2003; 17.03.1999 n. 2391).

Infatti, la notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., così come quella a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, presuppongono che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c. (Cass. Civile, sez. I 14/03/2007 n. 5927; Cass. 22 maggio 2006, n. 12002; 16 luglio 2004 n. 13183).

Né l'odierna costituzione vale a sanare la omessa notifica.

Infatti, ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale è necessaria la notificazione, nel termine decadenziale, del ricorso introduttivo all'autorità emanante e ad almeno un controinteressato, salva la possibilità della successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.

Ciò importa che, ove la notifica al controinteressato non sia avvenuta nel termine prescritto, la successiva costituzione del controinteressato non può porre nel nulla gli effetti della

decadenza dall'impugnazione, la quale si produce allo scadere del termine per la proposizione del ricorso (ex multis, C.d.S., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5863; C.d.S., sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2991; C.d.S., sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6006).

A diversa conclusione deve pervenirsi qualora l'intervento spontaneo del controinteressato avvenga anteriormente alla scadenza del termine utile per la notificazione del ricorso, in quanto, in tal caso, nessuna decadenza si è ancora prodotta e, essendosi comunque costituito il contraddittorio, è stato raggiunto lo scopo della ricordata prescrizione (C.d.S., sez. V, 5863/04 cit. C.d.S., sez. V, 14 maggio 2001, n. 2643).

Nel caso di specie, il provvedimento costitutivo della posizione di contro interesse dell'avv. Giuseppe Laface (atto di nomina a Commissario straordinario dell'I.A.C.P.) è stato pubblicato sulla GURS in data 08.10.10 ed il presente atto di intervento in giudizio avviene alla data di deposito dello stesso in segreteria, nel mese di gennaio 2011, quando ormai il termine decadenziale per l'impugnazione del provvedimento di nomina è ampiamente spirato.

Tali principi sono stati più volte e costantemente affermati dall'Ecc.mo T.A.R. adito, in ultimo con la sentenza Sez. I 03.05.2007 n. 764 secondo cui *Bisogna a questo proposito osservare che, anche se questi ultimi sono intervenuti nel giudizio nr. 518/06, la relativa costituzione non vale a*

sanare il difetto di notifica, poiché quest'ultima **non è mai avvenuta** (giurisprudenza costante: Consiglio di Stato, V, 7 giugno 1999, n. 598; 12 novembre 1996, n. 1328; sez. VI 30 maggio 2003, n. 2991; TAR Toscana, III, 19 luglio 2000, n. r. 1713; TAR Lazio I, 12 maggio 1990, nr. 488; cfr. anche, tra le più recenti, TAR Campania, Napoli, I, 30 aprile 2003 nr. 4210 secondo cui "è inammissibile il ricorso giurisdizionale che non venga notificato al alcuno dei controinteressati. Infatti, l'omessa notifica costituisce un'irregolarità non meramente formale che comporta la decadenza del ricorso, insuscettibile di sanatoria neppure ad opera dell'avvenuta costituzione in giudizio di alcuni controinteressati, in quanto la decadenza fa venir meno il diritto ad agire").

In altre parole, la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati incide, quale vizio "strutturale", nella proposizione del ricorso al giudice amministrativo ed impedisce che si radichi il contraddittorio di fronte al Tribunale, con conseguente insuscettibilità della comparizione spontanea del controinteressato interveniente a sanare ciò che non è nullo o invalido, ma è più radicalmente inesistente.

Per quanto sopra ed in via preliminare il ricorso cui si resiste deve essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile.

<><><><><><>

Nel merito, per contestare la fondatezza del ricorso è sufficiente rilevare che la ricostruzione normativa che sovrintende e regola il procedimento di designazione e di successiva nomina dei componenti del C.d.A. dell'I.A.C.P. è più complesso ed articolato rispetto a quanto indicato dal ricorrente.

Invero, al ricorrente ma non, ovviamente, all'Ecc.mo T.A.R. adito come si dirà in seguito, sfugge un passaggio dell'iter procedimentale di designazione e successiva nomina dei componenti il C.d.A. dell'I.A.C.P.

Vero è che, ai sensi dell'art. 6 della L. 865/71, i membri del C.d.A. sono eletti e/o designati dagli organi previsti dalla suddetta norma, ma è anche vero che, una volta eletti e/o designati, gli stessi soggetti debbono, ex art. 4, ultimo comma L.R. 18.03.1977 n. 10, essere nominati dal Presidente della Regione mediante proprio decreto.

Dispone la norma richiamata che il consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari è costituito con decreto del Presidente della Regione.

Ed ancora ai sensi dell'art. 6 della L. 22.10.1971 n. 865 il Presidente e, ove, previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.

Pertanto, la effettiva nomina dell'intero C.d.A. dell'I.A.C.P. è rimessa al Presidente della Regione ed in ogni caso la

nomina del Presidente e, ove previsto, del vicepresidente dell'istituto autonomo, sia pure da individuarsi tra i tre soggetti designati dall'ente locale, è rimessa alla volontà discrezionale della Giunta Regionale.

A tal fine trova applicazione l'art. 1 della L.R. n. 35/1976, come successivamente integrata e modificata con L.R. n. 5/78 e L.R. n. 19/05, che prevede l'obbligatorietà del previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana sulle nomine o designazioni di competenza della Giunta Regionale e/o del Presidente della Regione.

Commissione che deve esaminare, accertare e valutare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo ai soggetti designati.

Per poter esprimere un valido, motivato e giustificato parere la Legge n. 5/78 prescrive che i candidati nominati e/o designati devono, tra l'altro, trasmettere tutta una serie di documenti e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a mezzo della quale attestino il possesso dei requisiti richiesti e l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'ufficio.

Ad oggi gli indicati documenti non risultano trasmessi né, quale logica conseguenza, risulta emesso il parere di cui sopra.

Tanto è vero che alcunché il ricorrente deduce ed allega a

tal proposito.

Tale necessario passaggio è sfuggito al ricorrente ma non certo all'Ecc.mo T.A.R. adito nella richiamata ordinanza n. 593/2010 laddove afferma che la nomina deve seguire *all'accertato possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti designati*, ovviamente mediante la produzione e l'esame della documentazione di cui alla L.R. n. 5/78.

Pertanto, alcun decreto di nomina può essere adottato dal Presidente della Regione ed alcuna delibera di nomina del presidente e del vicepresidente dell'I.A.C.P. può essere adottata dalla Giunta Regionale se non previa manifestazione del parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana. Organo distinto, separato ed autonomo dal Presidente della Regione e dalla Giunta Regionale.

Va da sé che un decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'IACP ed ancor più una delibera della Giunta Regionale di nomina del Presidente e del Vicepresidente del medesimo istituto emessi senza previa acquisizione del prescritto parere, sarebbero ineluttabilmente illegittimi.

Da qui, quindi, nelle more del completamento dell'intero iter procedimentale di nomina ed al fine di non paralizzare l'attività istituzionale dell'I.A.C.P., la necessità di ricorrere alla nomina del Commissario Straordinario.

Da quanto sopra discende la legittimità del provvedimento adottato.

<><><><><>

Il ricorrente lamenta ancora l'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell'interesse pubblico.

Anche tale motivo è infondato.

Si è già ampiamente dedotto sopra in ordine alla presunta omessa esecuzione dell'ordinanza del TAR CT n. 415/10.

Al contrario l'ordinanza di cui sopra suffraga la tesi qui sostenuta, vale a dire l'impossibilità della nomina se non previa espressione del parere positivo della competente commissione assembleare sul possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti designati.

In ultimo controparte Impugna la delibera n. 264/2010 lamentando la nomina di soggetto esterno all'amministrazione regionale.

Tale doglianza è inammissibile e/o improcedibile per carenza di interesse del ricorrente.

Infatti, notori e costanti principi giurisprudenziali statuiscono, da un lato, che il soggetto che promuove il processo amministrativo non tende, come risultato finale, al soddisfacimento del pubblico interesse compromesso da un supposto uso scorretto del potere da parte dell'amministrazione, quanto piuttosto ad assicurarsi il risultato favorevole cui aspira, cioè il bene della vita il cui

mantenimento risulta pregiudicato dal provvedimento amministrativo e nei cui confronti la corretta reiterazione del potere amministrativo si presenta strumentale per rimuovere la lesione arrecata alla propria sfera giuridica.

Dall'altro, che, nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio, riflettentesi su uno specifico bene della vita, derivante dall'accoglimento della domanda giudiziale contenuta nel ricorso, fermo restando che tali benefici da acquisire devono essere contraddistinti dalla personalità dell'interesse (a ricorrere), vale a dire dal conseguimento del beneficio direttamente al ricorrente, dall'attualità, laddove l'interesse deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, e dalla concretezza, vale a dire dal riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente. E quindi, la delibazione sulla concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva azionata in giudizio deve essere vagliata con riferimento al principio generale sancito dall'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, a norma del quale costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell'interesse a ricorrere, inteso come interesse del ricorrente al conseguimento di una utilità o di un

vantaggio (materiale, o quantomeno morale).

In altri termini per ritenere sussistente l'interesse a ricorrere il ricorrente doveva necessariamente dimostrare (prova assolutamente non fornita), prima di essere titolare di una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo presuntivamente lesa dall'emanato provvedimento amministrativo supposto illegittimo, dopo l'utilità che il medesimo trarrebbe nella ipotesi di una decisione del giudice di annullamento e quindi di esito favorevole del giudizio (principio della c.d. "prova di resistenza").

È evidente che alcuna utilità concreta il ricorrente otterrebbe in caso di accoglimento del ricorso, potendo il Presidente delle Regione nominare altro Commissario Straordinario con soggetto appartenente all'amministrazione regionale.

Da quanto sopra deriva che il ricorrente non ha un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare la delibera n. 264/10 di nomina del controinteressato, in quanto detto interesse è riconoscibile solo al soggetto che dall'annullamento dell'atto gravato è in grado di ricavare un vantaggio specifico, concreto ed immediato e non meramente ipotetico, eventuale e/o futuro.

<><><><><><><>

Solo per completezza di difesa si osserva che, con l'entrata in vigore del D.L. 31.05.2010 n. 78, come convertito in L. 30.07.2010 n. 122 -Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività-, legge immediatamente applicabile nella regione Sicilia stante la sua riconducibilità ai principi fondamentali di finanza pubblica, il Legislatore, per il raggiungimento del necessario fine di riduzione della spesa pubblica, ha posto fine alle elefantache composizioni dei C.d.A. degli enti pubblici, anche economici.

In particolare con l'art. 6 comma 5 ha disposto che *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di*

organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

Ebbene, al momento dell'entrata in vigore della suddetta norma il C.d.A. dell'I.A.C.P. di Messina non era stato rinnovato. In conseguenza, l'ente vigilante -Regione Siciliana- prima di procedere al rinnovo del C.d.A. deve obbligatoriamente modificare, mediante riduzione a cinque unità compreso il Presidente, il C.d.A. dell'I.A.C.P.

Se nonostante l'obbligo di cui sopra si addivenisse alla nomina del C.d.A. dell'I.A.C.P. secondo la ormai vecchia ed impossibile composizione **tutti gli atti adottati dal C.d.A. sarebbero nulli in virtù della espressa e chiara comminatoria di Legge e conseguente responsabilità erariale per il soggetto che ha provveduto alla nomina, ormai divenuta illegittima.**

Anche per tale evidente ragione la nomina del Commissario straordinario si appalesa legittima, nelle more di adeguamento delle norme che regolano la composizione ed il numero dei componenti il C.d.A. dell'I.A.C.P.

<><><><><><><><>

Sull'istanza cautelare.

Da quanto sopra dedotto si desume la mancanza del *fumus*

boni juris del ricorso cui si resiste.

Allo stessa maniera è assolutamente inesistente l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 55 C.P.A.: pregiudizio grave ed irreparabile.

Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorrente, pur assumendo apoditticamente che dall'esecuzione del provvedimento *derivano all'ente ricorrente, nelle more del giudizio di merito, danni gravi ed irreparabili, omette di evidenziare - in quanto inesistente concretamente- il pregiudizio lamentato.*


Né tale pregiudizio può rinvenirsi nella mancata rappresentanza della provincia in seno al C.d.A. atteso che, prima di procedere, per quanto sopra esposto, alla nomina del nuovo C.d.A., è assolutamente necessario ed obbligatorio ridurre il numero dei componenti dello stesso.

Al contrario, la nomina del nuovo C.d.A. cui tende il ricorrente nuocerebbe, esso sì con danni gravi ed irreparabili, all'I.A.C.P. in quanto tutti gli atti posti in essere dal nominato C.d.A. sarebbero affetti da nullità insanabile.

P.Q.M.

Si chiede ce l'Ecc.mo T.A.R. adito, previo rigetto dell'avanzata istanza cautelare, Voglia rigettare il ricorso proposto poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.



Con l'ordinanza impugnata il T.A.R. Catania accoglieva l'istanza cautelare avanzata dalla Provincia Regionale di Messina.

L'ordinanza de qua si appalesa erronea ed illegittima in fatto ed in diritto.

Pertanto, l'avv. Giuseppe Laface, come sopra rappresentato e difeso, intende proporre, come in effetti con il presente atto propone, impugnazione avverso l'ordinanza del T.A.R. Catania, Sez. III n. 24/2011, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Il T.A.R. Catania ha disatteso la prima eccezione sollevata dall'appellante di inammissibilità, irricevibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo con la seguente motivazione: *quanto alla mancata notifica presso la propria residenza (del contro interessato, odierno appellante, n.d.r.), questo Collegio condivide il principio posto da Cons. Stato (Sezione Sesta, sent. n. 79/04 del 14/01/2004), secondo il quale "in caso di impugnazione del provvedimento con cui l'ente pubblico vigilante nomina il commissario straordinario dell'ente vigilato, sebbene il commissario straordinario sia controinteressato, non è indispensabile notificare il ricorso anche al commissario straordinario, se il ricorso sia stato comunque notificato oltre che all'amministrazione resistente (ente vigilante), all'ente commissariato, di cui ha la rappresentanza legale proprio il commissario straordinario: in tale ipotesi viene infatti raggiunto lo scopo di rendere il commissario straordinario edotto del giudizio.*

Viceversa l'eccezione sollevata avrebbe dovuto ritenersi fondata e la motivazione di rigetto della stessa è contraddittoria e non può condividersi, per le seguenti considerazioni.

Nell'ordinanza del T.A.R. e nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata si afferma che, sebbene il commissario straordinario sia controinteressato, non è indispensabile notificare il ricorso anche al commissario straordinario.

Da ciò discende, in primo luogo, che il T.A.R. ha riconosciuto all'avv. Giuseppe Laface la qualità di controinteressato, giacché la pretesa avanzata con l'atto introduttivo, finalizzata alla ricostituzione del C.d.A. dell'I.A.C.P. di Messina, qualora fosse accolta, determina l'effetto evidente di privare l'avv. Giuseppe Laface dello specifico "*ius ad officium*" di commissario straordinario dell'ente allo stesso conferito con il provvedimento impugnato. Posizione che, indubbiamente, pur nella sua temporaneità, fa sussistere un suo diretto interesse a non esserne privato, non fosse altro per le evidenti e notevoli conseguenze economiche.

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la qualità di controinteressato va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (c.d. elemento sostanziale) e in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale) il quale sia detentore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento stesso. (Ex plurimis Cons. Stato, Ad. Plen. 21.06.1996 n. 9).

In secondo luogo, il T.A.R. ha accertato che, come sostenuto dall'appellante in primo grado, la provincia ricorrente ha omesso la notifica del ricorso nei confronti dell'unico controinteressato nominativamente indicato nel

provvedimento impugnato: avv. Giuseppe Laface.

Quanto sopra avrebbe dovuto condurre il T.A.R. a dichiarare il ricorso **irricevibile**.

Inopinatamente e contraddittoriamente il T.A.R., riportandosi alla massima del Cons. St. n. 79 del 14.01.2004, ha rigettato l'eccezione assumendo che non è indispensabile notificare il ricorso anche al controinteressato se il ricorso sia stato comunque notificato oltre che all'amministrazione resistente (ente vigilante), all'ente commissariato, di cui ha la rappresentanza legale proprio il commissario straordinario: in tale ipotesi viene infatti raggiunto lo scopo di rendere il commissario straordinario edotto del giudizio.

Tale ultima affermazione che, comunque, il commissario straordinario ha avuto conoscenza del ricorso non può condividersi.

Infatti, nel caso concreto, il commissario Straordinario non ha avuto conoscenza del ricorso nei termini di Legge, bensì *aliunde* e soltanto nell'approssimarsi dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare. Tale siffatta ed ipotetica "presunzione di conoscenza" cui fa riferimento il TAR sarebbe stata forse sostenibile qualora la notifica fosse avvenuta personalmente al Commissario Straordinario **a mani proprie** seppure presso lo IACP, ma nel caso di specie la notifica è stata fatta a mezzo posta e ricevuta dall'ente per il tramite del servizio postale e giammai personalmente dall'avv. Laface.

Ciò dipende dalla circostanza che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/2000 disciplinante l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della regione e

degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (quale è l'I.A.C.P.) il potere di promuovere, di resistere alle liti e di conciliare e transigere è attribuito non all'organo politico -C.d.A. e per esso al Commissario straordinario- bensì al dirigente generale dell'ente.

Inoltre, nel caso di specie il ricorso nemmeno è stato notificato all'ente commissariato, bensì alla persona fisica dell'avv. Giuseppe Laface presso la sede dell'I.A.C.P..

Per appurare ciò è sufficiente leggere la relata di notifica che si riporta testualmente: *io sottoscritto Avv. Marcello Scurria del Foro di Messina, con studio in Messina, via Loggia dei Mercanti n. 19, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n. 23/09 del 04.03.2009, su procura e, dunque, nell'interesse della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente p.t., ho notificato il su esteso ricorso all'Avv. Giuseppe Laface, n.g. di Commissario Straordinario, dom.to per la carica presso l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, con sede in Messina, via E.L. Pellegrino is. 176 (98123), spedendone copia conforme all'originale, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76002733713-3 dall'Ufficio Postale di Messina Centro in data 23.11.2010. F.to Avv. Marcello Scurria.*

La medesima dicitura vi è sulla busta della raccomandata contenente il plico notificato.

È evidente che, controparte, conscio della necessità della notifica del ricorso al controinteressato, pena l'inammissibilità ed irricevibilità dello stesso, ha provveduto alla notifica, non all'ente commissariato, bensì personalmente al controinteressato, avv. Giuseppe Laface, presso quel luogo che la

provincia Regionale di Messina definisce domicilio per la carica dell'avv. Giuseppe Laface, come testualmente indicato in relata. Vale a dire nel luogo in cui egli esercita il proprio ufficio.

Del tutto erronea è, pertanto, l'assunto del T.A.R. Catania che il ricorso è stato notificato all'ente commissariato.

Viceversa, il ricorso, a mezzo del servizio postale, è stato notificato non all'ente commissariato, bensì personalmente al Commissario Straordinario ed al domicilio da questi per la carica ricoperta. Ricorso, tuttavia, mai consegnato all'avv. Laface.

Da ciò discende la diversità del caso che ci occupa da quello oggetto del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato concluso con la sentenza n. 79/04 e la conseguente inapplicabilità del principio in essa affermato.

E' di tutta evidenza, infatti, come il ricorso in questione non sia stato notificato personalmente all'avv. Laface anche eventualmente presso l'IACP. Risulta incontestabilmente che l'atto, spedito per posta, è stato ricevuto da un impiegato addetto al ricevimento della posta, ma giammai ad un incaricato idoneo al ricevimento di posta (rectius notifica) in mancanza dello stesso avv. Laface. Del resto la conferma che la stessa parte ricorrente aveva ritenuto di dover notificare l'atto personalmente all'odierno ricorrente appellante sta nell'evidente circostanza che aveva tentato, come si è avuto modo di scoprire in sede di udienza cautelare davanti al TAR, una notifica personale allo stesso avv. Laface, presso un improbabile indirizzo del medesimo in Messina, via Maria dell'Arco 33. Indirizzo quest'ultimo cui l'avv. Laface non ha mai avuto la residenza da oltre vent'anni. Questa semplice circostanza evidenzia come il ricorrente originario aveva ben

presente l'esigenza di dover provvedere alla notifica, oltre che al Commissario Straordinario dell'IACP di Messina presso l'ente anche all'avv. Laface quale soggetto beneficiario degli atti impugnati e controinteressato a tutti gli effetti di legge. L'omessa notifica nel termine decadenziale comporta inevitabilmente la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La tesi sostenuta dal TAR in sede cautelare che oggi si contesta non può essere convincente per la semplice circostanza che, anche a voler accedere all'idea della conoscibilità della notifica presso l'ente, non vi è nessuna prova che quest'ultima notifica abbia potuto far conseguire l'effetto desiderato della conoscibilità stante che non è avvenuta personalmente ma per il tramite di un impiegato addetto al ricevimento della posta e delle notifiche rispetto all'ente e non già al Commissario straordinario.



Il T.A.R. Catania ha poi disatteso l'ulteriore eccezione in ordine alla composizione del C.d.A. dell'I.A.C.P. assumendo che ... *quanto alla sopravvenuta normativa statale intervenuta sulla composizione degli organi collegiali, avuto riguardo alla competenza legislativa esclusiva della Sicilia nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia (cfr. anche l'art.5 del d.p.r. n.683/1977 che demanda alla Regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di e.e.p. o comunque sovvenzionata).*

Tale assunto è errato.

In primo luogo alcun dubbio può sussistere in ordine alla qualificazione di ente pubblico dell'I.A.C.P..

A tal proposito l'art. 1, comma 2 del Dlgs. 165/2001 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" precisa che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato nonché una serie di altri Enti, tra i quali sono espressamente previsti gli Istituti Case Popolari.

L'art. 6, comma 5, D.L. 78/2010, come convertito in legge n. 122/210 dispone: Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

In buona sostanza la norma prevede:

- a) un obbligo per tutti gli enti pubblici, anche quelli non economici, e per gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli

di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

- b) una responsabilità erariale e la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti di adeguamento statutario e di organizzazione.

Occorre, quindi, chiarire se tale norma trova applicazione con riferimento agli I.A.C.P. in generale ed agli I.A.C.P. operanti nella regione siciliana in particolare.

Sull'applicabilità della norma agli I.A.C.P. non può sollevarsi alcuna questione, attesa la chiara qualificazione degli I.A.C.P. quali enti pubblici contenuta nell'art. 1 del d.lsg. 165/2001.

Di contro, a dire del T.A.R., la citata normativa non troverebbe applicazione per gli I.A.C.P. operanti nella regione siciliana *...avuto riguardo alla competenza legislativa esclusiva della Sicilia nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia (cfr. anche l'art.5 del d.p.r. n.683/1977 che demanda alla Regione le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di e.e.p. o comunque sovvenzionata).*

La motivazione adottata per respingere l'eccezione sollevata è semplicistica, apodittica ed infondata.

Giova osservare che lo Statuto per la Regione siciliana configura come materia oggetto di legislazione esclusiva della regione quella relativa ai lavori pubblici (art. 14, primo comma, lett. f) e ne demanda le funzioni esecutive ed amministrative al Presidente ed agli Assessori regionali (art. 20, primo comma). Gli artt. 5 e 6, comma primo, delle norme di attuazione, come sostituite dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 683 del 1977, conferiscono alla

regione "le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare" e "le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni, operanti esclusivamente in Sicilia nella materia di cui al presente decreto".

Sulla scorta di tali norme, appare indubbia la devoluzione alla Regione siciliana di una competenza, qualificabile per l'oggetto come specificazione della materia globalmente designata dallo Statuto "lavori pubblici" (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto stesso ("materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata": art. 4, primo comma, D.P.R. n. 683 del 1977).

Senonché la norma di Legge di cui si discute non attiene alla materia afferente a tale edilizia in senso proprio, anche se tocca la composizione del C.d.A. degli istituti autonomi delle case popolari, poiché non costituisce esercizio diretto di attribuzioni, né esplicazione di controllo in materia di edilizia economica e popolare.

Essa più propriamente attiene la materia dell'organizzazione, ed in particolare, per il raggiungimento del fine prefissatosi dal Legislatore, nello specifico norma in materia di finanza pubblica e di risparmio di spesa, quello specifico del contenimento dei costi degli apparati amministrativi, attraverso la riduzione del numero dei componenti del C.d.A. degli Enti pubblici e quindi anche degli I.A.C.P..

La norma, infatti, sotto il titolo "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività" è a tutti gli effetti una norma di finanza pubblica che mira alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, nella specie mira ad evitare che si possano insediare Consigli di Amministrazione elefantiaci con più di cinque componenti retribuiti.

Nella fattispecie, infatti, qualora dovesse trovare accoglimento la tesi del TAR di Catania, che oggi si contesta ed impugna, la Regione dovrebbe da qui a poco insediare, in nove IACP sui dieci siciliani (poiché solo l'IACP di Ragusa non sarebbe in fase di rinnovo), oltre centotrenta tra consiglieri di amministrazione e sindaci, con un conseguente sperpero di denaro pubblico, in barba ai tanto celebrati ed innovativi principi di riduzione della spesa pubblica e di taglio delle "poltrone" di stretta nomina politica, lautamente retribuite.

La Corte costituzionale, con riferimento al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, ha più volte affermato che, in mancanza di un'espressa indicazione costituzionale, nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici *"non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono"* (sent. n. 303 del 2003), potendosi ascrivere, pertanto, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. In tal senso, non è *"configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale"* (sent. n. 401 del 2007).

In virtù di quanto sopra la norma di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010 è applicabile in Sicilia.

In ultimo.

La composizione del C.d.A. degli I.A.C.P., anche di quelli operanti in Sicilia, è disciplinata dall'art. 6, 3 comma della Legge Statale 22.10.1971 n. 865, laddove si prevede che il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:

1) *tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;*

- 2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;
- 4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
- 5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;
- 6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze”.

Di contro nella Regione siciliana manca una normativa sulla composizione degli organi degli I.A.C.P.

In conseguenza, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*) “Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle

disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale", sino a quando la Regione siciliana non adoterà una propria disciplina in materia di composizione del C.d.A. degli I.A.C.P. saranno applicabili le norme della legge statale relative alla composizione degli organi degli IACP.

D'altra parte, a voler seguire il ragionamento del T.A.R. Catania, non può non evidenziarsi la contraddizione logica in esso insita.

Da un lato, si riconosce e non viene posto in discussione che la regolamentazione, anche per quanto attiene il numero dei componenti, del C.d.A. di tutti gli I.A.C.P., anche di quelli operanti in Sicilia, è da rinvenirsi nella Legge Statale n. 865/71 che, pertanto si applica ed è operante nella regione siciliana, dall'altro, si afferma che una successiva Legge Statale che modifica quella precedente in riferimento alla composizione -al numero dei componenti- del C.d.A. degli I.A.C.P. non troverebbe applicazione nella regione Sicilia poiché riservata alla competenza esclusiva della Sicilia.

In conclusione, agli I.A.C.P. siciliani si applica la norma di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, come convertito in L. n. 122/2010, ed il Presidente della Regione e la Giunta regionale, non possono e non debbono procedere alla nomina dei componenti il C.d.A. degli I.A.C.P., pena la responsabilità erariale dell'organo nominante nonché la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli I.A.C.P. nominati in spregio alla Legge.

In ordine al periculum in mora.

Il T.A.R. ritiene sussistere tale ulteriore requisito, necessario per la concessione della misura cautelare invocata, nell'adozione degli atti impugnati che persistono nel procrastinare sine die la ricostituzione degli ordinari Organi dell'Istituto.

disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale", sino a quando la Regione siciliana non adoterà una propria disciplina in materia di composizione del C.d.A. degli I.A.C.P. saranno applicabili le norme della legge statale relative alla composizione degli organi degli IACP.

D'altra parte, a voler seguire il ragionamento del T.A.R. Catania, non può non evidenziarsi la contraddizione logica in esso insita.

Da un lato, si riconosce e non viene posto in discussione che la regolamentazione, anche per quanto attiene il numero dei componenti, del C.d.A. di tutti gli I.A.C.P., anche di quelli operanti in Sicilia, è da rinvenirsi nella Legge Statale n. 865/71 che, pertanto si applica ed è operante nella regione siciliana, dall'altro, si afferma che una successiva Legge Statale che modifica quella precedente in riferimento alla composizione -al numero dei componenti- del C.d.A. degli I.A.C.P. non troverebbe applicazione nella regione Sicilia poiché riservata alla competenza esclusiva della Sicilia.

In conclusione, agli I.A.C.P. siciliani si applica la norma di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 78/2010, come convertito in L. n. 122/2010, ed il Presidente della Regione e la Giunta regionale, non possono e non debbono procedere alla nomina dei componenti il C.d.A. degli I.A.C.P., pena la responsabilità erariale dell'organo nominante nonché la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli I.A.C.P. nominati in spregio alla Legge.

In ordine al periculum in mora.

Il T.A.R. ritiene sussistere tale ulteriore requisito, necessario per la concessione della misura cautelare invocata, nell'adozione degli atti impugnati che persistono nel procrastinare sine die la ricostituzione degli ordinari Organi dell'Istituto.

Quello addotto dal T.A.R. non è il danno-evento, il cui verificarsi vuole scongiurarsi mediante la concessione della chiesta misura cautelare, bensì il fatto eventualmente causativo del danno.

In altre parole, non è specificato nell'ordinanza del T.A.R. -né d'altra parte nel ricorso della Provincia- quale concreto danno grave ed irreparabile subirebbe la Provincia regionale dall'adozione del provvedimento impugnato. Né, tanto meno, si comprende in concreto quale possa essere il pregiudizio medesimo posto che la Regione ha assicurato, per il tramite del Commissariamento in questione, la piena e completa funzionalità dell'Ente, l'assolvimento dei suoi scopi di legge e statutari.

Al contrario, la nomina del nuovo C.d.A. cui tende l'appellata e nuocerebbe, essa si con danni gravi ed irreparabili, alla Regione, all'I.A.C.P. in quanto tutti gli atti posti in essere dal nominato C.d.A. sarebbero affetti da nullità insanabile, nonché ai soggetti nominanti che incorrerebbero in responsabilità erariale qualora procedessero all'adozione di qualsivoglia atto con il C.d.A. nella composizione numerica attuale, senza prima, viceversa, ridurre il numero a cinque componenti.

Anche sotto tale profilo l'ordinanza merita di essere annullata.

Istanza contestuale di provvedimento Presidenziale di sospensione dell'ordinanza impugnata.

Il T.A.R. ha disposto che *la nomina impugnata è sospesa a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza.*

La notifica dell'ordinanza è stata effettuata alla regione Siciliana, per quanto è dato conoscere all'appellante, in data 23.01.2011.

Pertanto, nelle more della discussione nella prima Camera di Consiglio utile del presente appello, l'I.A.C.P. sarebbe privo di qualsivoglia organo di amministrazione, con gravissimi ed irreparabili danni per il medesimo ente. Invero, solo a titolo esemplificativo l'ente non potrà procedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti ed alcuna deliberazione inerente ai compiti dell'istituto potrà essere adottata.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo C.G.A. adito, in sede Giurisdizionale, Voglia, previa concessione del Decreto Presidenziale come sopra richiesto, annullare l'ordinanza impugnata.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio.

Documenti come da indice

Trattandosi di impugnazione di ordinanza cautelare il presente ricorso non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Messina 27.01.2011

Avv. Pasquale Gazzara



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio U.N.E.P. presso la Corte di Appello di CATANIA ho notificato il soprascritto atto alla Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il proprio procuratore avv. Marcello Scurria C/O lo studio dell'avv. Rigidio Incorpora, via Aloï, n. 46, Catania, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

Avv. Gello Reale
Cell. 97
09/12/11

C. TAYAN...
UFFICIALE 101/11/11 1994